

che è fuoriuscito e se il greggio abbia raggiunto il fiume Agri e, quindi, il bacino del Pertusillo;

se esista un piano di prevenzione o di intervento immediato in grado di far fronte tempestivamente ad un'emergenza di questo tipo, o magari ancora più grave, oppure se si sia completamente in balia dell'Eni;

quale ruolo abbiano svolto in tale disastrosa circostanza le autorità comunali, provinciali e regionali preposte alla vigilanza del territorio;

quali iniziative si intendano porre in essere, vista l'inerzia della regione Basilicata, affinché si ponga rimedio a quello che, ad avviso dell'interrogante, è uno strapotere dell'Eni, che, nella fattispecie, è controllato e controllore nello stesso tempo, in ordine al monitoraggio ambientale, alla sicurezza ed alla salvaguardia del territorio, il tutto nel contesto di quanto già richiesto con l'interpellanza n. 2-00077 del 14 novembre 2001 presentata al Senato della Repubblica dal senatore Ponzio. (3-00829)

(21 marzo 2002)

### **(Sezione 6 - Lavori di potenziamento degli argini del Po)**

#### **F) Interrogazioni**

LOSURDO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della straordinaria ondata di piena registrata dal fiume Po nell'anno 2000, il magistrato per il Po aveva provveduto per motivi di sicurezza a tagliare l'argine nella gola di Torriana di Serravalle Po, che è compreso nel territorio di Pieve di Coriano;

la corrente del fiume Po in piena ha sgretolato progressivamente l'argine in questione;

ad oggi, non risulta si sia ancora provveduto ad eseguire le necessarie opere di ripristino dell'argine golendale;

la popolazione di Serravalle Po, in occasione delle piene invernali e primaverili, è annualmente costretta a vivere in situazioni di emergenza e pericolo, che ne condizionano le modalità di vita anche sotto l'aspetto psicologico —:

quali iniziative intenda intraprendere per definire al più presto le strategie di intervento e per concretizzare i lavori di potenziamento dell'argine golendale posto a difesa delle abitazioni, al fine di assicurare la popolazione e di garantirne l'incolumità. (3-01586)

(18 novembre 2002)

LOSURDO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della straordinaria ondata di piena registrata dal fiume Po nell'anno 2000, alcuni argini maestri, quello compreso tra i comuni di Carbonara Po e Borgofranco sul Po, nonché quello tra i comuni di Pieve di Coriano e Quingentole, sono risultati insufficienti alla protezione dell'abitato, in quanto risultano superati e necessitano di lavori di potenziamento;

fu inviato nel dicembre 2000 un documento congiunto di tutti i sindaci dei comuni del Destra Secchia nel quale si chiedeva alle autorità competenti interventi urgenti, soprattutto con riferimento al rialzo ed al rafforzamento dell'argine maestro nei tratti mancanti —:

quali iniziative intenda intraprendere presso gli enti interessati per definire al più presto le strategie di intervento e per concretizzare i lavori di potenziamento degli argini sopra citati posti alla difesa delle abitazioni, al fine di assicurare le popolazioni e di garantirne l'incolumità. (3-01587)

(18 novembre 2002)

**(Sezione 7 - Iniziative per il recupero dell'area dell'ex cementificio Fibronit a Bari)**

**G) Interrogazione**

SGOBIO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

al centro di tre popolari quartieri della città di Bari è in stato di totale abbandono l'area dell'ex cementificio Fibronit;

la stessa area risulta gravemente inquinata, poiché nel sottosuolo vi sono tonnellate di materiale contenente amianto, scaricate e sotterrate dalla stessa Fibronit negli anni che vanno dal 1935 al 1985;

la società Fibronit non ha mai provveduto alla messa in sicurezza d'emergenza, come previsto dal decreto ministeriale n. 471 del 1999, articolo 4, comma 1, nonostante l'obbligo derivante ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto;

nel mese di luglio 2002, il quadro dell'inquinamento si è ulteriormente aggravato per la scoperta da parte del nucleo operativo territorio e ambiente della provincia di Bari, di sotterranei e vasche di raccolte di fanghi altamente inquinanti;

la stessa area è stata posta sotto sequestro sia nel 1995, per acquisirne la prova del suo stato di discarica non autorizzata, sia nel gennaio 2002, dopo alcuni lavori di messa in sicurezza che il sostituto procuratore ha ritenuto essere insufficienti;

l'area dell'ex Fibronit è stata inserita, come unica partecipazione di parte privata, nel programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio (Prusst) riguardante la città di Bari, dove

si prevede come riqualificazione sostenibile una lottizzazione edilizia e un sottopasso;

il 28 novembre 2002 si è tenuta una conferenza dei servizi per valutare l'esame del progetto di bonifica, redatto dalla città di Bari, e l'esame del piano di caratterizzazione presentato dalla Fibronit, nonché il modo più sicuro degli interventi di bonifica da effettuare per contenere o eliminare i gravi rischi presenti per la salute pubblica;

il 9 novembre 2002 il quotidiano *La Gazzetta del Mezzogiorno* ha riportato la notizia che, nell'incontro preliminare alla conferenza dei servizi suddetta, il neo direttore generale dell'area gestione rifiuti e bonifiche del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha dichiarato, prima di qualsiasi valutazione tecnica ambientale, che «sull'area Fibronit deve effettuarsi una bonifica per rimozione» —:

se sia a conoscenza di qualche procedura finalizzata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza sul sito inquinato Fibronit, nei modi dettagliatamente descritti dalla legge;

se sia a conoscenza del fatto che alti dirigenti del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si sono espressi a favore della soluzione di bonifica per asportazione del sito Fibronit, prima ancora della convocazione della conferenza dei servizi, unico organismo tecnico deputato alla valutazione dei progetti di bonifica, dei relativi costi e dei conseguenti rischi per la salute;

quali iniziative intenda adottare dopo le dichiarazioni del neo direttore generale dell'area gestione rifiuti del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che, come ripreso da alcuni organi di stampa, si è dichiarato favorevole alla soluzione di bonifica per asporto sull'area inquinata di amianto (soluzione respinta dalla collettività barese per l'elevatissimo rischio ambientale, ma fortemente deside-

rata dai proprietari dei suoli che consentirebbe loro di edificare su di un sito contaminato d'amianto);

se, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998, abbia disposto o intenda disporre l'esatta perimetrazione

del sito inquinato dell'ex Fibronit, peraltro già inserito nei siti di interesse nazionale del « Programma di bonifica e ripristino ambientale ». (3-01619)

(21 novembre 2002)

**DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GEN-  
NAIO 1967, N. 18, RECANTE ORDINAMENTO DEL MINISTERO  
DEGLI AFFARI ESTERI (2788)**

**(A.C. 2788 - Sezione 1)**

**PARERI DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI  
EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE;**

sugli emendamenti trasmessi dall'Assem-  
blea:

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo  
n. 1.

Sugli emendamenti trasmessi dall'As-  
semblea:

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 11.1 e 24.1 delle Com-  
missioni, in quanto suscettibili di deter-  
minare nuovi o maggiori oneri per la  
finanza pubblica privi di idonea quantifi-  
cazione e copertura;

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel  
fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo  
n. 1.

**(A.C. 2788 - Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. L'articolo 2 del decreto del Presi-  
dente della Repubblica 5 gennaio 1967,  
n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 2 (*Composizione dell'Amministra-  
zione degli affari esteri*). 1. L'Amministra-  
zione degli affari esteri è costituita dagli  
uffici centrali del Ministero degli affari  
esteri, dalle rappresentanze diplomatiche,  
dagli uffici consolari e dagli istituti italiani  
di cultura; da essa dipendono gli istituti  
scolastici ed educativi all'estero ».

**(A.C. 2788 - Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

1. All'articolo 16 del decreto del Pre-  
sidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  
n. 18, e successive modificazioni, il sesto  
comma è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di vice capo di gabinetto,  
di vice capo servizio e di vice direttore  
dell'Istituto diplomatico sono conferite a

funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico anche consiglieri di legazione ».

**(A.C. 2788 – Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

« e-bis) dei capi servizio;

e-ter) del direttore dell'Istituto diplomatico »;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I membri di cui alle lettere b), c), d), e), e-bis) ed e-ter) del primo comma, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. Il Vice Segretario generale partecipa ai lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta materie oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita dal Segretario generale ».

**(A.C. 2788 – Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 4.**

1. La rubrica del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della

Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituita dalla seguente:

« TITOLO II – RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE,  
UFFICI CONSOLARI ED ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA;  
ISTITUTI SCOLASTICI ED EDUCATIVI ALL'ESTERO ».

**(A.C. 2788 – Sezione 6)**

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 5.**

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura »;

b) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

« Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e soppressi in base alla specifica normativa che ne disciplina le attività ed il funzionamento. Per quanto in questa non espressamente previsto e regolato si applicano le norme del presente decreto, se compatibili con la natura e le finalità degli istituti stessi.

Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge ».

**(A.C. 2788 – Sezione 7)****ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

1. All'articolo 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: « di un ufficio all'estero » sono sostituite dalle seguenti: « delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari ».

**(A.C. 2788 – Sezione 8)****ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 8.**

1. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo il primo capoverso: « proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi; » è inserito il seguente:

« assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero; ».

**(A.C. 2788 – Sezione 9)****ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 9.**

1. La rubrica del capo V del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituita dalla seguente:

« CAPO V – SCUOLE E ISTITUTI EDUCATIVI  
ALL'ESTERO ».

**(A.C. 2788 – Sezione 10)****ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 10.**

1. L'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 58 (*Rinvio*). 1. Per le scuole e gli altri istituti educativi all'estero si applicano le specifiche disposizioni normative che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento ».

**(A.C. 2788 – Sezione 11)****ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 11.**

1. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 93 (*Personale dell'Amministrazione degli affari esteri*). 1. Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è costituito dalla carriera diplomatica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore, dalla dirigenza e dal personale delle aree funzionali così come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO  
ALL'ARTICOLO 11****ART. 11.**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

« 2. Al personale in servizio all'estero possono essere affidate altre funzioni o

mansioni in aggiunta a quelle inerenti al posto in organico ricoperto, purché proprie del grado o della qualifica e della carriera o dell'area funzionale di appartenenza. Al predetto personale, qualunque sia la carriera, qualifica o area funzionale di appartenenza possono essere altresì affidati temporaneamente, in rapporto a particolari esigenze di servizio, anche compiti diversi dalle funzioni o mansioni inerenti al posto di organico cui è assegnato ».

**11. 1.** Le Commissioni.

**(A.C. 2788 – Sezione 12)**

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 12.**

1. All'articolo 101, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dopo le parole: « annessa al presente decreto » è aggiunto il seguente periodo: « Al fine di corrispondere alle variabili e contingenti esigenze funzionali e di servizio dell'Amministrazione degli affari esteri, la tabella stessa può essere modificata, per quanto concerne i gradi di consigliere di ambasciata, consigliere di legazione e segretario di legazione, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, purché sia assicurata l'invarianza delle dotazioni complessive dei gradi anzidetti e dei corrispondenti stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO  
ALL'ARTICOLO 12**

**ART. 12.**

*Al comma 1, sostituire le parole da:  
complessive dei gradi fino alla fine del*

*comma, con le seguenti:* di bilancio previste a legislazione vigente relative alla dotazione organica dei gradi anzidetti complessivamente considerata.

**12. 1.** Governo.

**(Approvato)**

**(A.C. 2788 – Sezione 13)**

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 13.**

1. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« L'Amministrazione può autorizzare i funzionari diplomatici, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, studi in materie di interesse per l'Amministrazione stessa. Durante tale periodo ai funzionari diplomatici così autorizzati non viene corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo viene considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. Il funzionario è tenuto a versare all'Amministrazione l'importo dei contributi e delle ritenute a suo carico, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettantegli. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di dieci funzionari contemporaneamente ».

**(A.C. 2788 – Sezione 14)**

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 14.**

1. All'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,

n. 18, e successive modificazioni, la lettera *b*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *b*) abbiano prestato servizio, fatta eccezione per i funzionari indicati nella lettera *c*), per almeno quattro anni negli uffici all'estero o nelle delegazioni diplomatiche speciali o, previa autorizzazione dell'Amministrazione, in organizzazioni internazionali o presso Stati esteri, di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e nell'esercizio di funzioni della specializzazione per quelli specializzati; ».

**(A.C. 2788 – Sezione 15)**

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 15.**

1. All'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, la lettera *c*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *c*) abbiano svolto per un periodo complessivo di almeno due anni una o più delle seguenti funzioni: vice direttore generale, vice capo servizio, vice direttore dell'Istituto diplomatico, capo ufficio presso l'Amministrazione centrale o altre Amministrazioni pubbliche, capo di consolato generale, ministro consigliere o primo consigliere presso una rappresentanza diplomatica, capo di rappresentanza diplomatica ai sensi del sesto comma dell'articolo 101. Ai fini del calcolo del biennio, i periodi svolti nelle predette funzioni sono cumulabili fra loro ».

**(A.C. 2788 – Sezione 16)**

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 16.**

1. All'articolo 109-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i ministri plenipotenziari che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel loro grado ».

**(A.C. 2788 – Sezione 17)**

**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 17.**

1. All'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione dispone che i trasferimenti, ad eccezione di quelli dei capi di rappresentanza diplomatica, abbiano luogo, salvo particolari esigenze di servizio, nei mesi di giugno, luglio e agosto di ogni anno »;

*b*) il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione del quarto comma del presente articolo, si considera servizio all'estero anche quello prestato, previa autorizzazione dell'Amministrazione, presso organizzazioni internazionali o Stati esteri ».

EMENDAMENTO PRESENTATO  
ALL'ARTICOLO 17

## ART. 17.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**17. 1. Governo.**

**(Approvato)**

**(A.C. 2788 – Sezione 18)**ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 18.

1. All'articolo 110-*bis*, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: « dei posti all'estero che devono essere ricoperti nel corso dello stesso anno » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione di quelli di capo di rappresentanza diplomatica ».

**(A.C. 2788 – Sezione 19)**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 19.

1. La rubrica del capo II del titolo II della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituita dalla seguente:

« CAPO II – PERSONALE DELL'AREA  
FUNZIONALE C »

**(A.C. 2788 – Sezione 20)**ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 20.

1. L'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 114 (*Funzioni consolari*). 1. Per esigenze di servizio, sulle quali il Ministro richiede il parere del Consiglio di amministrazione, al personale dell'area funzionale C, posizioni economiche C3 e C2, possono essere conferite, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, funzioni consolari di direzione di consolato o di vice consolato, ovvero funzioni consolari di collaborazione presso un consolato generale.

2. Il personale dell'area funzionale C, posizione economica C1, può essere destinato ad occupare posti di agente consolare senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ».

**(A.C. 2788 – Sezione 21)**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 22.

1. All'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero ».

**(A.C. 2788 – Sezione 22)****ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 23.**

1. All'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario di cui all'articolo 143 ed in corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo dopo l'assunzione in servizio all'estero, l'indennità personale »;

b) il quarto comma è abrogato.

**(A.C. 2788 – Sezione 23)****ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 25.**

1. All'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,

n. 18, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I funzionari collocati fuori ruolo ai sensi del primo comma nei limiti delle risorse disponibili non possono superare il numero di trenta; in tale numero non sono compresi i funzionari diplomatici collocati fuori ruolo ai sensi di altre disposizioni ».

**(A.C. 2788 – Sezione 24)****ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 26.**

1. La tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

## « TABELLA A

(v. articolo 171, comma 2)

INDENNITÀ BASE RELATIVE AI POSTI FUNZIONE PREVISTI  
NEGLI UFFICI ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DEI RUOLI DEL  
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

## QUADRO A

Posto funzione	Indennità base mensile lorda
Capo di rappresentanza diplomatica (Ambasciata) .....	1.888,68
Capo di rappresentanza diplomatica (Legazione) .....	1.817,41
Ministro presso rappresentanza diplomatica .....	1.534,91
Capo di consolato generale di prima classe .....	1.446,08
Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica ....	1.399,60
Capo di consolato generale .....	1.378,94
Primo consigliere o console aggiunto presso consolato ge- nerale di prima classe .....	1.262,74
Consigliere o console presso consolato generale di prima classe .....	1.163,06
Capo di consolato di prima classe (1) .....	1.163,06
Capo di consolato .....	983,33
Primo segretario o console presso consolato generale o con- sole aggiunto presso consolato generale di prima classe ....	963,19
Capo di vice consolato .....	929,62
Secondo segretario o vice console .....	929,62
Capo di agenzia consolare .....	921,88

(1) Limitatamente a venti consolati da determinare con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

## QUADRO B

Qualifica	Posto funzione	Indennità base mensile lorda
Dirigente di prima fascia	Commissario regionale capo esperto amministrativo capo	1.381,52
Dirigente di seconda fascia	Primo commissario regionale o esperto amministrativo	1.163,06

## QUADRO C

Posizione economica	Posto funzione	Indennità base mensile lorda
C3	Commissario amministrativo, consolare e sociale o commissario economico-finanziario e commerciale o commissario tecnico informatico e telecomunicazioni	963,19 (*) 929,62
C2	Commissario aggiunto amministrativo, consolare e sociale o commissario aggiunto economico-finanziario e commerciale o commissario aggiunto tecnico informatico e telecomunicazioni o commissario aggiunto interprete e traduttore	919,29 (*) 872,81
C1	Vice commissario amministrativo, consolare e sociale o vice commissario amministrativo-contabile o vice commissario interprete e traduttore o vice commissario economico-finanziario e commerciale o vice commissario tecnico informatico e telecomunicazioni	867,13 (*) 792,24
B3	Cancelliere amministrativo o cancelliere contabile o cancelliere economico-finanziario e commerciale o cancelliere tecnico informatico e telecomunicazioni	770,04 (*) 748,35
B2	Assistente amministrativo o esperto autista	702,38 (*) 655,38

Posizione economica	Posto funzione	Indennità base mensile lorda
B1	Coadiutore o autista capo o commesso capo	608,90 (*) 564,49
A1	Commesso o autista	543,31 (*) 524,72

(\*) Da attribuire soltanto al personale che abbia maturato un'anzianità nei ruoli del Ministero degli affari esteri di almeno 20 anni.

#### QUADRO D

#### (PERSONALE DELL'AREA DELLA PROMOZIONE CULTURALE DEI RUOLI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI)

Qualifica o posizione economica	Posto funzione	Indennità base mensile lorda
Dirigente di seconda fascia dell'area della promozione culturale	Direttore di istituto italiano di cultura (*)	1.038,08
C3 o C2	Direttore di istituto italiano di cultura	938,92
C2 o C1	Addetto presso istituto italiano di cultura	792,24

(\*) Con le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368.

**(A.C. 2788 – Sezione 25)****ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 27.**

1. All'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, le parole: « Nei primi sei anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « Nei primi dieci anni successivi ».

**(A.C. 2788 – Sezione 26)****ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 28.**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

*a)* parte prima: articolo 4; capo VI del titolo II;

*b)* parte seconda: capi III, IV e V del titolo II; titolo III; titolo V.

**EMENDAMENTO, SUBEMENDAMENTO  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 28****ART. 28.****SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 28.1  
DEL GOVERNO**

*Alla lettera b), dopo le parole:* all'articolo 110, il terzo comma; *inserire le seguenti:* articoli 115, 116 e 117;

**0. 28. 1. 1.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

*b)* parte seconda: all'articolo 102, primo comma, lettera *c)*, le parole: « propeutico all'avanzamento al grado di ministro plenipotenziario »; all'articolo 108, primo comma, la lettera *b)*; all'articolo 109, secondo comma, secondo periodo, le parole: « la valutazione finale ottenuta a conclusione del corso di aggiornamento previsto dal primo comma, lettera *c)*, dell'articolo 102 del presente decreto »; all'articolo 110, il terzo comma; capi III, IV e V del titolo II; titolo III; titolo V;

*c)* parte terza: dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al successivo articolo 28-*bis*, gli articoli 199, 200, 201 e 202.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 99-*bis*, primo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono abrogate le seguenti parole: « il superamento degli appositi corsi di preparazione organizzati dall'Istituto diplomatico o da altri istituti individuati dal regolamento stesso ».

**28. 1.** Governo.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

**ART. 28-*bis*.** La materia del trasporto degli effetti del personale di cui agli articoli 199, 200, 201 e 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è disciplinata con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

**28. 01.** Governo.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio

1991, n. 306, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La materia relativa all'accertamento dei periodi di effettivo soggiorno dei familiari del dipendente nella sede è disciplinata con decreto del Ministro degli affari esteri ».

**28. 02.** Governo.

**(Approvato)**

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 236 — D'INIZIATIVA DEL SENATORE  
GIARETTA: NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI  
VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVI INFER-  
MITÀ (APPROVATA DAL SENATO) (2453 ED ABBINATA)**

**(A.C. 2453 ed abb. — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI  
EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA.

**(A.C. 2453 ed abb. — Sezione 2)**

**ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE**

**ART. 1.**

1. All'articolo 55, secondo comma, del  
testo unico delle leggi recanti norme per la  
elezione della Camera dei deputati, di cui  
al decreto del Presidente della Repubblica  
30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 41,

secondo comma, del testo unico delle leggi  
per la composizione e la elezione degli  
organi delle Amministrazioni comunali, di  
cui al decreto del Presidente della Repub-  
blica 16 maggio 1960, n. 570, le parole:  
« nel Comune » sono sostituite dalle se-  
guenti: « in un qualsiasi Comune della  
Repubblica ».

2. All'articolo 55 del citato testo unico  
di cui al decreto del Presidente della  
Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo  
41 del citato testo unico di cui al decreto  
del Presidente della Repubblica n. 570 del  
1960, è aggiunto, in fine, il seguente  
comma:

« L'annotazione del diritto al voto as-  
sistito, di cui al secondo comma, è inserita,  
su richiesta dell'interessato, corredata  
della relativa documentazione, a cura del  
Comune di iscrizione elettorale, mediante  
apposizione di un corrispondente simbolo  
o codice, nella tessera elettorale personale,  
nel rispetto delle disposizioni vigenti in  
materia di riservatezza personale ed in  
particolare della legge 31 dicembre 1996,  
n. 675, e successive modificazioni ».

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 0,83

Stampato su carta riciclata ecologica



\*14ALA0002550\*